

Spett.le
BANCA D'ITALIA
Filiale di

Oggetto: Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto – Lettera-contratto
(Versione 2025.1 approvata il 06.04.2025 con protocollo 0766346/25).

Il/La
(di seguito la "Controparte"),

codice meccanografico

codice Istituzioni Monetarie e Finanziarie
(MFI code)

C.F.
.....

P.IVA.
.....
(V.A.T. number)

numero di iscrizione al registro delle imprese
(company number)

avente sede legale in
.....
(Stato; città; indirizzo)

Indirizzo PEC per le comunicazioni nei casi di *contingency* di cui ai paragrafi II.4.2, II.4.3 e II.4.4
della Guida OPM
.....

legalmente rappresentato/a da

.....,

nella sua qualità di

.....,

CHIEDE

di poter accedere alle operazioni di mercato aperto con codesto Istituto nell'ambito delle operazioni di politica monetaria così come definite e regolate dalle "Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria" (di seguito "Condizioni generali").

A tal fine:

- a) dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni stabilite nel "Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto" allegato alla presente che sottoscrive digitalmente per conoscenza e accettazione;
- b) dichiara di aver sottoscritto con codesto Istituto le "Condizioni generali" e le "Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento";
- c) dichiara di essere a conoscenza e di accettare che alle operazioni di mercato aperto si applicano, le previsioni del "Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto", delle "Condizioni generali", delle "Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento" e della Guida operativa alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema (di seguito "Guida OPM"), nonché le previsioni dei contratti regolanti le singole operazioni di mercato aperto;
- d) dichiara di avere presentato alla Banca d'Italia i moduli di raccolta dei dati statici previsti dal "Contratto per la partecipazione a ECMS" al fine di essere registrata nei Reference data di ECMS come controparte abilitata alle operazioni di mercato aperto;
- e) conferma, a tutti gli effetti conseguenti alla presente lettera-contratto, il domicilio eletto ai sensi dell'articolo 47 del codice civile e i dati resi noti per le comunicazioni via PEC nell'ambito del rapporto di cui alle "Condizioni generali", valevoli tempo per tempo;
- f) dichiara di essere a conoscenza del fatto che, in caso di perfezionamento con codesto Istituto di un rapporto di partecipazione al sistema TARGET-Banca d'Italia successivo alla data di sottoscrizione della presente lettera-contratto, il domicilio eletto e l'indirizzo di PEC resi noti per tale rapporto sostituiscono senza ulteriori formalità quelli specificati per le "Condizioni generali";
- g) si impegna a comunicare ogni variazione dell'indirizzo di PEC indicato nella presente lettera-contratto.

.....
(Luogo) (Data)

.....
(Sottoscrizione digitale del legale rappresentante)

La Controparte approva specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 cc, le previsioni di cui agli articoli 3, (Svolgimento dell'asta - Annuncio), comma 2, 5 (Svolgimento dell'asta - Aggiudicazione), comma 3, 7 (Dati per il regolamento), comma 2, 8 (Modalità di costituzione di garanzie e di regolamento; opzione di rimborso anticipato), comma 6, 9 (Rimedi in caso di inadempimento), 10 (Regolamento del contante a mezzo di intermediari), comma 6, 11 (Operazioni di swap in valuta a fini di politica monetaria), 12 (Recesso su iniziativa della controparte).

.....
(Luogo) (Data)

.....
(Sottoscrizione digitale del legale rappresentante)

CONTRATTO QUADRO PER LE OPERAZIONI DI MERCATO APERTO

Titolo I

Ambito di applicazione e modalità di accesso

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Contratto quadro disciplina le operazioni di mercato aperto, come definite nel Titolo I, Capitolo 2 (articoli da 6 a 9), Parte seconda, dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali.
2. La Banca conduce le operazioni di cui al comma 1 mediante gli strumenti e le procedure previsti per ciascuna categoria, rispettivamente, nel Titolo I, Capitolo 3 (articoli da 10 a 14) e Titolo III, Capitolo 1 (articoli da 24 a 29), Parte seconda, dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali e con le modalità tecnico operative specificate nella Guida OPM.
3. Le operazioni temporanee di immissione di liquidità di cui all'articolo 10 dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali sono effettuate mediante la stipula di contratti di finanziamento con garanzia su attività idonee.

Articolo 2

(Controparti)

1. Possono accedere alle operazioni di mercato aperto eseguite per mezzo di asta standard le controparti in possesso dei requisiti di idoneità di cui agli articoli 55, 55 bis e 56 dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali nonché dei requisiti tecnico operativi di cui al paragrafo II.1 della Guida OPM.
2. Fatta salva l'applicabilità dell'articolo 57, comma 5 dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali, per le operazioni di fine-tuning effettuate per mezzo di operazioni temporanee o mediante la raccolta di depositi a tempo determinato e eseguite per mezzo di procedure di asta veloci, per una specifica operazione la Banca seleziona, tra le controparti di cui al comma 1, i soggetti abilitati all'accesso, conformemente all'articolo 57 dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali, comma 3, lett. b); la Banca tiene anche conto dell'efficienza della sala operativa e del potenziale di partecipazione alle aste.
3. Fatta salva l'applicabilità dell'articolo 57, comma 5 dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali, la Banca seleziona i soggetti abilitati a concludere operazioni di swap in valuta a fini di politica monetaria mediante procedure di asta veloce, conformemente all'articolo 57 dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali, comma 3, lett. a). La Banca non applica limiti prestabiliti per controllare l'esposizione nei confronti delle controparti".

Articolo 3

(Svolgimento dell'asta - Annuncio)

1. L'annuncio delle aste standard e delle aste veloci avviene in conformità all'articolo 30 dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali.
2. E' fatta salva la facoltà della BCE e della Banca, in caso di errore nell'annuncio dell'asta, di intraprendere qualsiasi azione appropriata, ivi compresi l'annullamento o interruzione dell'asta ai sensi dell'articolo 30, comma 5, dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali.
3. La modalità tecnico operative e il contenuto delle comunicazioni della Banca alla Controparte previste dei commi precedenti sono riportati nel paragrafo II.4.1 della Guida OPM.

Articolo 4

(Svolgimento dell'asta - Presentazione e raccolta delle offerte)

1. La presentazione e la raccolta da parte della Banca delle offerte della Controparte avvengono secondo le modalità e alle condizioni di cui agli articoli da 31 a 36 dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali.
2. Le offerte non possono essere revocate successivamente alla scadenza del termine di presentazione stabilito nell'annuncio di asta di cui all'articolo 3, comma 1.
3. La Banca conferma immediatamente alla Controparte l'avvenuta ricezione della domanda di partecipazione. La Banca informa altresì la Controparte in merito alle offerte respinte, in quanto non conformi ai contenuti richiesti, o pervenute in ritardo, o comunque non conformi alle condizioni riportate nell'annuncio di cui all'articolo 3, comma 1.
4. Le modalità tecnico operative e il contenuto delle comunicazioni tra la Controparte e la Banca nella fase di presentazione e raccolta delle offerte sono riportati nel paragrafo II.4.2 e, per i casi di *contingency*, II.4.3 della Guida OPM

Articolo 5

(Svolgimento dell'asta - Aggiudicazione)

1. L'aggiudicazione viene effettuata dalla BCE in base ai criteri di cui agli articoli da 37 a 42 dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali.
2. La decisione di aggiudicazione della BCE è annunciata in conformità all'articolo 43 dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali.
3. È fatta salva la facoltà della BCE e della Banca di intraprendere qualsiasi azione ritenuta opportuna per correggere eventuali informazioni erranee contenute nei risultati di asta.
4. L'esito delle offerte presentate viene comunicato direttamente dalla Banca alla Controparte partecipante all'asta. Le modalità tecnico operative e il contenuto di tale comunicazione sono riportati nel paragrafo II.4.4, della Guida OPM.
5. Per la Controparte assegnataria la comunicazione di cui al comma 4 costituisce certificazione degli importi assegnati in asta. La Controparte è tenuta a eseguire le prestazioni richieste in conformità alle Condizioni generali e al presente Contratto quadro, nonché a quanto specificamente pattuito dalle parti con riferimento ai contratti aggiudicati.

Articolo 6

(Attività idonee)

1. Le operazioni di rifinanziamento devono essere garantite da attività idonee in conformità alle disposizioni contenute nelle Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento.

Articolo 7

(Dati per il regolamento)

1. I dati per il regolamento sono resi noti alla Controparte - e, ove del caso, all'Intermediario regolante - a fini di verifica, con le modalità indicate nel paragrafo II.4.5 della Guida OPM.

2. Eventuali contestazioni dei dati per il regolamento devono essere avanzate con le modalità di cui allo stesso paragrafo II.4.5 della Guida OPM.

2. Ove necessario, la Banca effettua gli opportuni interventi correttivi, se possibile, prima dell'invio delle partite a regolamento.

Articolo 8

(Modalità di costituzione di garanzie e di regolamento; opzione di rimborso anticipato)

1. Le date di regolamento a pronti delle operazioni di mercato aperto sono indicativamente riportate all'articolo 50, comma 2, dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali.

2. Il regolamento a pronti delle operazioni di mercato aperto effettuate mediante asta standard avviene conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 51 dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali.

3. Il regolamento a pronti delle operazioni effettuate mediante asta veloce avviene conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 52 dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali.

4. In ogni caso la Banca comunica, mediante l'annuncio di asta di cui all'articolo 3, la data di regolamento a pronti di ogni operazione di mercato aperto, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1.

5. Alla data di regolamento di cui ai commi da 1 a 4 e per tutta la durata dell'operazione, la Controparte adempie agli obblighi di cui agli articoli 15 e 16 dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali.

6. Qualora, alla data di regolamento a pronti, la Controparte renda disponibili attività idonee o somme di denaro in misura inferiore a quanto necessario per garantire o regolare l'operazione, quest'ultima si intenderà conclusa e verrà regolata in proporzione a quanto effettivamente reso disponibile dalla Controparte. È fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 9.

7. La data di scadenza viene comunicata in sede di annuncio dell'asta.

8. Con riferimento alle clausole di rimborso anticipato di cui all'articolo 7, comma 5 dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali, per l'esercizio di tale facoltà la Controparte è tenuta a:

a. comunicare alla Banca l'importo che intende rimborsare anticipatamente nel rispetto

delle modalità e delle tempistiche definite dall'Eurosistema per il preavviso. Tale comunicazione ha effetto vincolante per la Controparte;

- b. restituire alla Banca - nelle date di regolamento del rimborso - l'importo indicato nella comunicazione di cui al precedente alinea comprensivo degli interessi maturati.

I rimborsi anticipati di cui al presente comma si svolgono con le modalità tecnico operative indicate nei paragrafi da II.5 a II.5.2 della Guida OPM.

Articolo 9

(Rimedi in caso di inadempimento)

1. Qualora alla data di regolamento la Controparte non adempia agli obblighi di cui all'articolo 8, commi 5 e 8, lett. b), la Banca applica le penali e le sanzioni non pecuniarie di cui agli articoli 154, 155, 156 e 157 dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali nei casi e con le modalità ivi previsti.
2. Salvo quanto disposto al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III delle Condizioni generali.
3. In caso di applicazione di penale, la Banca è autorizzata ad addebitare il conto MCA di default della Controparte o, nel caso in cui quest'ultima si avvalga della facoltà di cui all'articolo 10, dell'intermediario regolante.

Articolo 10

(Regolamento del contante a mezzo di intermediari)

1. La Controparte può avvalersi, nelle operazioni di mercato aperto, di un intermediario per il regolamento delle obbligazioni aventi a oggetto somme di denaro ("Intermediario regolante").
2. La Controparte che intenda esercitare la facoltà di cui al comma 1 comunica alla Banca, secondo le modalità stabilite nel paragrafo II.2 della Guida OPM, l'identità dell'intermediario. L'invio di tale comunicazione comporta l'accettazione della Controparte degli effetti previsti dai successivi commi 5 e 6.
3. Il rapporto di cui ai commi 1 e 2 con l'intermediario si intende perfezionato - e si producono i conseguenti effetti ai fini del presente Contratto quadro - quando risultino rispettate le formalità ed espletati gli adempimenti di cui al paragrafo II.2 della Guida OPM.
4. L'intermediario, per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1, deve essere titolare di un conto MCA in TARGET.
5. La Banca previa conferma dei dati per il regolamento ai sensi dell'articolo 7, con piena efficacia nei confronti della Controparte, accredita/addebita il conto MCA di default dell'intermediario per il regolamento delle obbligazioni della Controparte aventi a oggetto somme di denaro.
6. Nel caso in cui l'intermediario non svolga le attività necessarie per il regolamento o comunque il regolamento non abbia luogo per causa a esso riferibile, la Controparte rimane responsabile per le obbligazioni assunte e a essa si applicano, in caso di inadempimento, i rimedi di cui all'articolo 9.

Articolo 11

(Operazioni di swap in valuta a fini di politica monetaria. Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le operazioni di *swap* in valuta a fini di politica monetaria sono disciplinate anche dal Contratto quadro per le operazioni di *swap* in valuta a fini di politica monetaria. In caso di difformità di tale disciplina rispetto alle disposizioni del presente Contratto quadro prevale la disciplina di cui al Contratto quadro per le operazioni di swap in valuta a fini di politica monetaria.

Articolo 12

(Recesso su iniziativa della controparte)

1. La Controparte può recedere dal presente Contratto quadro con un preavviso non inferiore a dieci giorni di calendario a condizione che, alla data di decorrenza prevista per il recesso, non risultino operazioni di mercato aperto in essere.

2. In caso contrario il recesso decorrerà dal giorno di calendario successivo alla data di chiusura dell'ultima operazione in essere.

Titolo II

Disposizioni specifiche per le operazioni di deposito a tempo determinato

Articolo 13

(Natura e condizioni del contratto)

1. La Banca può invitare le controparti a costituire depositi a tempo determinato presso di sé, alle condizioni di cui all'articolo 12 dell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali. Le operazioni di raccolta di deposito a tempo determinato sono condotte dalla Banca di norma mediante asta veloce.

Articolo 14

(Restituzione)

1. Alla data di scadenza dell'operazione, la Banca restituisce alla Controparte la somma costituita in deposito e regola gli interessi sulla stessa, mediante accrediti/addebiti del conto MCA di default presso TARGET-Banca d'Italia in essere a nome della Controparte medesima, ovvero mediante accrediti/addebiti sul conto MCA di default presso TARGET dell'intermediario designato dalla Controparte.

Articolo 15

(Utilizzo dei depositi a tempo determinato a garanzia delle operazioni di credito dell'Eurosistema)

1. Immediatamente dopo il regolamento, i depositi a tempo determinato sono automaticamente costituiti in pegno a garanzia delle operazioni di finanziamento.

Titolo III
Disposizioni comuni

Articolo 16

(Data di applicazione e decorrenza)

La presente versione del Contratto quadro si applica a decorrere dal 16 giugno 2025.